

CONVENZIONE

Per la realizzazione di azioni di promozione e di sviluppo sociale – area disabilità

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede dell'Agorà – Agenzia di Promozione e Sviluppo Sociale no profit, sita in Avellino alla Via Piave, 200 – 83100 Avellino, sono convenuti:

- da una parte il **Comune di Rotondi**, con sede in _____ CAP 830__ - **C.F.** _____ nella persona del _____, nato il _____ a _____ e domiciliato per la carica in _____ (qui di seguito per brevità Comune);

e

- dall'altra l'**Agorà – Agenzia di Promozione e Sviluppo Sociale no profit**, codice fiscale 02280260643, rappresentata da _____, nato il _____ a _____ e domiciliato per la carica in _____, (qui di seguito per brevità "Agorà");

Premesso che:

- ✓ l'Agorà - Agenzia di promozione e sviluppo sociale no profit (di seguito Agorà):
 - è un'associazione *ex lege* 383/2001, senza fini di lucro, accreditata alla 1^a classe dell'Albo nazionale degli enti di servizio civile – codice NZ04591 – come da D. Lgs. n. 77/2002 ed è in possesso dei requisiti richiesti dal citato articolo 3 della legge n. 64 del 2001 per l'impiego dei volontari in servizio civile nazionale;
 - ha tra gli scopi statutari la solidarietà sociale al fine di promuovere lo sviluppo del terzo settore, costruire un sistema di comunicazione, progettualità e formazione tra lo stesso e gli enti locali, favorire la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi nel campo dell'assistenza sociale, scolastica, socio-sanitaria, pedagogica, riabilitativa e preventiva nonché di mediazione culturale, sostegno psicopedagogico a favore di soggetti che vivono in condizioni di disagio psicologico, sociale, fisico, culturale e ambientale;
- ✓ il Comune, tra le preminenti finalità istituzionali, intende promuovere sia lo sviluppo del Terzo Settore sia lo sviluppo sociale del proprio territorio attraverso l'attuazione di interventi e servizi volti, tra l'altro, alla tutela e promozione della vita, della sicurezza sociale e dei diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone;

Considerato che il Comune (come da D.G.C. n. 64 del 29-07-2009) ha concesso all'Agorà, in comodato d'uso gratuito, appositi locali idonei ed attrezzati, siti in Rotondi, conformi alle disposizioni dettate in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

Atteso che il Comune e l'Agorà intendono collaborare per realizzare iniziative connesse alla qualità della vita ed in particolare implementare attività e servizi in favore delle persone diversamente abili;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. ____ del ____ con cui si provvedeva ad approvare lo schema della presente Convenzione;

Tanto premesso e considerato, tra il Comune e l'Agorà

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Richiamo della premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

In relazione alle finalità di cui alle premesse, il Comune e l’Agorà intendono cooperare per favorire la realizzazione delle seguenti azioni a favore delle persone diversamente abili: *Segretariato sociale. Assistenza socio-educativa. Tutoraggio educativo. Servizio di assistenza domiciliare. Educativa territoriale.*

Art. 3 – Impegni delle parti

1. L’Agorà, si impegna a :

- realizzare le azioni di cui al precedente articolo 2 attraverso l’impiego di propri operatori e volontari in servizio civile selezionati per il progetto Arancio Campania nelle sedi dell’Agorà presenti sul territorio del Comune di Rotondi;
- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento dei servizi nonché garantire l’adempimento di tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

2. Il Comune si impegna a:

- mettere a disposizione delle risorse umane dell’Agorà gli strumenti, le attrezzature, i mezzi e quant’altro di sua proprietà necessario all’espletamento delle attività menzionate e per la migliore riuscita delle azioni progettuali;
- mettere a disposizione proprie risorse umane a supporto delle azioni progettuali di cui al precedente art. 2;
- corrispondere all’Agorà un contributo complessivo *una tantum* pari ad € 1.700,00, per la collaborazione *de quo*. Detto importo, da liquidare entro e non oltre il 31.01.2012, è versato a titolo di erogazione liberale per lo svolgimento di prestazioni relative ad attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’Agorà ed è fuori campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera a) del D.P.R. n. 633/72.

Art. 4 – Decorrenza della Convenzione

La presente Convenzione ha una durata coincidente con quella del progetto Arancio Campania. Le parti si riservano sin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti, di prorogare o rinnovare la durata della stessa mediante nuovo atto scritto.

Art. 5 – Clausola risolutiva espressa

Le parti espressamente convengono che la presente Convenzione si risolva in caso di mancata realizzazione dei servizi *de quo*.

Art. 6 – Responsabilità

Il Comune solleva l’Agorà da ogni eventuale responsabilità verso terzi comunque connessa alla realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

Articolo 7 – Trattamento de dati

I dati forniti dall'Agorà saranno trattati secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8 - Spese

Sono a carico del Comune i costi di cui al precedente art. 3 nonché quelli relativi all'eventuale registrazione e del bollo della presente Convenzione.

Art. 9 – Rinvio

A tutti gli effetti e per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alla vigente normativa nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.

Art. 10 – Foro competente

Per qualsiasi vertenza inerente la presente Convenzione è competente il foro di Avellino.

Letto, Confermato, Sottoscritto

Luogo e data

Per l'Agorà

Per il Comune